

R.G. P.U. 169/2025



RG N 39/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 169/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

FERRARI GRAZIANO (C.F. FRRGZN66E17F914I) e DIONI ANDREA (C.F. DNINDR69H12I153N), rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Pieresca, nel cui studio in Parma, B.go G. Cantelli n. 9, eleggono domicilio;

RICORRENTI

nei confronti di

PARMACOLOR S.A.S. DI ROBERTO RANIERI, UGO DEL NEVO & C. (P.IVA 00855390340), con sede in Noceto (PR), via Giovanni XXIII n. 3, P.IVA 00855390340, in persona del legale rappresentante, signor Ugo del Nevo (C.F.: DLNGUO50M23B034Y), rappresentata dall'avv. Michele Marocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Parma, Strada della Repubblica n. 56;

nonché di

Ugo del Nevo (C.F.: DLNGUO50M23B034Y);

e

Eredità Giacente di Ranieri Roberto (C.F. RNRRT57M03G337V), in persona della Curatrice dell'Eredità Giacente, dott.ssa Maria Benedetta Ferrari;



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da Graziano Ferrari e Andrea Dioni per l'apertura della liquidazione giudiziale di PARMACOLOR S.A.S. DI ROBERTO RANIERI, UGO DEL NEVO E C.; osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentiti i difensori e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (la notifica nei confronti del sig. Ugo Del Nevo si è perfezionata in data 7.10.2025 ex art. 140, c.p.c., mentre quella nei confronti della Curatrice dell'Eredità Giacente di Roberto Ranieri, dott.ssa Maria Benedetta Ferrari, in data 28.4.2026); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII, poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di *“produzione idropitture, stucchi e plastici, smalti, vernici e isolanti; commercio ingrosso e dettaglio, smalti e vernici, isolanti, idropitture, stucchi e plastici relativi prodotti chimici ed accessori”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 106.260,75 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 23.09.2025);



b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. Ed infatti, la debitrice, costituita in giudizio, non ha mai allegato che ricorressero i predetti requisiti, nonostante fosse onerata della prova del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, ex art 121 CCII (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Si aggiunga che dall'analisi della documentazione versata in atti dalla debitrice emerge che questa abbia superato i predetti parametri, tanto che già nella propria memoria di costituzione ha dichiarato di aderire alla domanda di liquidazione giudiziale presentata dai ricorrenti (v. all. da A1 a E3, fascicolo resistente);

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per 106.260,75 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 23.09.2025); c) dalla cessazione dell'attività, così come dichiarato dalla debitrice nella propria memoria;

rilevato che in forza della previsione di cui all'art. 256, CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei



tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, cosicché deve essere dichiarata la liquidazione giudiziale anche dei soci illimitatamente responsabili Ugo Del Nevo e Roberto Ranieri. Con riferimento a questo secondo soggetto, si evidenzia che il decesso è intervenuto in data 11.9.2025, cosicché ricorrono le condizioni di cui agli artt. 34 e 35, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del defunto, essendo intercorso un tempo inferiore all'anno dalla morte;

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Francesca Bussoni (C.F. **BSSFNC85R70G337A**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di Parmacolor S.a.S. di Roberto Ranieri, Ugo Del Nevo & C. (P.IVA 00855390340) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dei soci illimitatamente responsabili Roberto Ranieri (C.F. RNRRT57M03G337V) e Ugo Del Nevo (C.F. DLNGUO50M23B034Y);

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Francesca Bussoni (C.F. **BSSFNC85R70G337A**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE



che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 28.10.2026, ore 9:30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 17.6.2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi



